



Coldiretti

Abruzzo

**Proposta
disegno di legge regionale
per il
trasferimento e l'alienazione
dei fondi tratturali ai
Comuni e ai frontisti**

San Giovanni Teatino
27 gennaio 2010

disegno di legge regionale

Proposta
disegno di legge regionale

per
il trasferimento e l'alienazione
dei fondi tratturali ai
Comuni e agli aventi diritto

Art. 1
Finalità della legge

La presente legge:

1. revoca tutte le concessioni precarie di suolo tratturale;
2. definisce le modalità di trasferimento dei fondi tratturali al patrimonio dei Comuni competenti per territorio;
3. stabilisce i criteri di alienazione dei fondi da parte dei Comuni a favore dei frontisti.

Art. 2
Demanio armentizio regionale

I tratturi siti nell'ambito del territorio della regione Abruzzo, in quanto strumentali alle funzioni amministrative trasferite alla Regione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, costituiscono il demanio armentizio regionale.

Ai sensi della presente legge sono definiti tratturi: i tratturi, i tratturelli, i bracci e i riposi; sono definiti fondi tratturali i terreni situati all'interno dei tratturi.

Art. 3
Esercizio delle funzioni amministrative

Le funzioni amministrative concernenti il demanio armentizio e la gestione di esso sono esercitate dalla Regione attraverso il servizio "bonifica – economia montana e foreste" istituito nell'ambito del Settore agricoltura, foreste e alimentazione con legge regionale n. 58 del 21 maggio 1985 e secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

La relativa struttura operativa "tratturi e usi civici" sarà dotata di personale e mezzi idonei ad assicurare la rapida applicazione della presente legge.

Art. 4
Norme transitorie

Le concessioni tratturali precarie, preesistenti all'entrata in vigore della presente legge, sono da considerarsi revocate a tutti gli effetti previa notifica alle ditte concessionarie da parte del Servizio "bonifica – economia montana e foreste" della Regione Abruzzo Assessorato dell'agricoltura. In virtù del presente articolo i concessionari, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune territorialmente competente, devono rimuovere tutte le opere, manufatti e ogni altro materiale consentiti dalla Regione o abusivamente immessi e devono ripristinare il suolo tratturale, ottenuto in concessione, a proprie spese, senza nulla pretendere a qualsiasi titolo. Le somme relative al canone del primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, versate in anticipo secondo il contratto di concessione, andranno rimborsate alle ditte concessionarie che ne dovranno fare richiesta scritta alla Regione Abruzzo – Concessioni regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'Aquila.

Art. 5
Tratturi da trasferire al patrimonio dei Comuni

I fondi tratturali siti nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bura della presente legge, sono trasferiti al patrimonio dei Comuni territorialmente competenti.

Detti fondi, fatta eccezione per i terreni tratturali destinati a soddisfare le esigenze di carattere pubblico in quanto inseriti nel Piano Regolatore Generale e/o ubicati nei centri urbani, devono essere alienati ai frontisti dai Comuni secondo le seguenti modalità:

1. I fondi tratturali trasferiti dalla Regione Abruzzo sono alienati con delibera della Giunta comunale ai frontisti che ne facciano richiesta, nei modi e termini di seguito indicati;
2. gli interessati all'acquisto di terreni tratturali potranno presentare apposita domanda di alienazione al Comune territorialmente competente nei modi e termini stabiliti dall'Ente stesso;
3. sulla domanda andranno riportati i seguenti dati:
 - nome e cognome, luogo e data di nascita e residenza;
 - codice fiscale e/o partita Iva;
 - numero d'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, se iscritto;
 - qualifica professionale;
 - superficie del fondo da alienare e i relativi dati catastali (foglio di mappa e particelle);
 - la destinazione urbanistica del fondo;
 - l'impegno a pagare l'importo stabilito dal Comune nelle modalità e termini indicati dal medesimo Ente;

- disponibilità a voler definire con il Comune la superficie da alienare;

alla domanda andranno acclusi i seguenti documenti:

- copia di un documento di identità;
- piante planimetriche dalle quali risulti lo stato di fatto delle utilizzazioni in atto;
- visura camerale se iscritto;
- certificazione attestante la qualifica professionale;
- attestazione della destinazione urbanistica del fondo;

4. le superfici alienabili e non alienate vengono concesse ai frontisti alle condizioni stabilite dal Comune competente, sentito le Organizzazioni Professionali Agricole più rappresentative; le aree non alienate e non date in concessione ai frontisti a seguito di esplicita rinuncia da parte loro, possono essere date in concessione ad altri richiedenti rispettando il seguente ordine di priorità:
 - a) coltivatore diretto che intende conservare l'integrità aziendale attraverso la costituzione di un compendio unico ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con precedenza alle società cooperative agricole;
 - b) coltivatore diretto che non intende conservare l'integrità aziendale attraverso la costituzione di un compendio unico ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con precedenza alle società cooperative agricole;
 - c) imprenditore agricolo professionale in possesso di regolare attestato;
 - d) altri richiedenti;
 - e) ente regionale di sviluppo agricolo;
 - f) enti pubblici.
5. Il Comune provvede al frazionamento dei fondi e all'attribuzione del loro valore, sentito le Organizzazioni Professionali Agricole più rappresentative, incaricando uno o più tecnici qualificati;
6. L'alienazione dovrà avvenire con rogito notarile al quale interverranno il Segretario del Comune territorialmente competente o un suo delegato e il soggetto interessato all'acquisto;
7. Il Comune addebita il costo dell'area e il 50 % del costo del frazionamento ai singoli soggetti richiedenti, in maniera proporzionata alla superficie alienata;
8. Il richiedente deve effettuare i pagamenti delle somme di cui al precedente punto 5, nei modi e termini stabiliti dal Comune stesso; il mancato pagamento delle somme dovute, entro il termine stabilito, autorizza il Comune ad annullare il provvedimento di alienazione e ad assegnare il fondo ad altri soggetti interessati, sempre nel rispetto dell'ordine di priorità stabilito al punto 4 del presente articolo;
9. *Il prezzo di vendita sarà calcolato sulla base della normativa vigente in materia di esproprio secondo il regime delle zone agricole e sarà riferito sempre al terreno non migliorato;*
10. Le servitù esistenti o che si rendessero necessarie istituire sono fatte salvo in tutti i casi;

11. Una utilizzazione diversa da quella agricola può essere disposta solo dal Piano Regolatore Generale del Comune territorialmente competente;

12. *Le aree tratturali sulle quali sono state realizzate o verranno realizzate opere pubbliche sono trasferite al patrimonio dei Comuni, delle Province e delle Comunità Montane secondo le relative competenze.*

Art. 6

Norme transitorie

I possessori dei terreni tratturali senza titolo legittimo o con titolo legittimo scaduto, che intendono procedere all'acquisto ai sensi della presente legge sono comunque tenuti al pagamento delle somme dovute e non corrisposte per canoni pregressi, penali e danni a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 7

Abrogazioni

Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- n. 35 del 29 luglio 1986
- n. 16 del 6 marzo 1980
- n. 134 del 17 novembre 1998

Art. 8

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

NB. in carattere corsivo la parte non modificata delle leggi vigenti.